



**A. R. D. E .L.**

# **Osservatorio**

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;  
adempimenti e scadenze”*

*Numero 09/2009  
Luglio 2009*

*Scadenzario Ottobre 2009*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



## SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Ordinamento finanziario e contabile
- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità interno
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)

*(\*) Le disposizioni del D.L. 78/2009 (decreto anticrisi) non sono inserite, in quanto il provvedimento è stato ampiamente modificato con il maxi emendamento approvato in sede di conversione in legge, in tempi non utili per l'inserimento nei provvedimenti del mese di luglio che formano oggetto del presente numero. Il testo integrato sarà inserito nel prossimo numero, relativo al mese di agosto, dell'Osservatorio.*

## Ordinamento autonomie locali

### Scioglimento dei consigli

**1.** I consigli comunali e provinciali sono sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti, da parte degli amministratori, con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati, ovvero risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica (*art. 143, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 30, legge 15 luglio 2009, n. 94*)

**1.1.** Le verifiche sui collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile da cui consegue lo scioglimento dei consigli possono riguardare non solo gli amministratori, ma anche il segretario, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell'ente.

**1.2.** Nella proposta di scioglimento sono indicati anche gli amministratori ritenuti responsabili.

**1.3.** Lo scioglimento del consiglio comporta per gli amministratori responsabili l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo.

## Ordinamento finanziario e contabile

### Commissione tecnica paritetica

**1.** Con DPCM 3 luglio 2009 è istituita la commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale con funzioni consultive per il riordino dell'ordinamento finanziario e contabile, nel contesto attuativo del federalismo fiscale prevista dall'art. 4, legge 5 maggio 2009, n. 42 (*in G.U. n. 160 del 13 luglio 2009*).

### Organo di revisione

**1.** A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi di revisore dei conti che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 30, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

## Bilancio di previsione

### Certificazione

**1.** Con comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 luglio 2009, sono confermate le modalità di trasmissione già seguite negli ultimi anni anche per la certificazione del bilancio di previsione 2009 da rendere entro il 30 luglio 2009.

## Patto di stabilità interno

### Il monitoraggio e le verifiche 2009

**1.** Con D.M. Ragioneria generale dello Stato 15 giugno 2009, n. 67496 sono stati approvati i prospetti con le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra 2009 (in *G.U. n. 156 dell'8 luglio 2009*).

**1.1.** I prospetti devono essere trasmessi al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, utilizzando esclusivamente il sistema web nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), entro il 7 agosto 2009.

**1.2.** La mancata trasmissione nei modi e nei tempi indicati costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

**2.** Con decreto del ragioniere generale dello Stato 31 luglio 2009, n. 0086258, sono stati approvati i modelli e le relative modalità per il monitoraggio semestrale degli adempimenti.

**2.1.** Le risultanze del patto di stabilità devono essere trasmesse esclusivamente tramite applicazione web a far data dal 13 ottobre 2009.

**2.2.** Per l'invio delle risultanze dell'intero anno 2009, la scadenza è fissata al 1° febbraio 2010.

## Contabilità e regole di gestione

### Pagamenti a qualsiasi titolo

**1.** Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (*art.48 bis, c. 1, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo integrato dall'art. 2, c. 17, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

**1.1.** La verifica non deve essere operata, per cui la disposizione non si applica, se il beneficiario è un'azienda o società sequestrata o confiscata ai sensi del D.L. 306/1992.

## Entrate

### Trasferimenti statali

**1.** Con comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 1 luglio 2009, è precisato che la prima erogazione di trasferimento compensativo della soppressa Ici su abitazioni principali è stata effettuata con riferimento a quanto attestato nelle certificazioni rese sul gettito riscosso 2007, in base al D.M. 15 febbraio 2008.

### Tassa o canone occupazione spazi ed aree pubbliche

**1.** In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico su strade urbane, per invasione di terreni o edifici e occupazione della sede stradale, il sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti (*art. 3, c. 16, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

**1.1.** Qualora l'occupazione abusiva sia a fine di commercio, fino al pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per non meno di cinque giorni, il sindaco può altresì, disporre la chiusura dell'esercizio.

**1.2.** Il rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio possono anche essere ordinati nel caso in cui l'esercente di attività commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio (*art. 3, c. 17*).

**1.3.** Copia del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva a fine di commercio deve essere trasmessa al comando della guardia di finanza competente per territorio (*art. 3, c. 18*).

### **Sanzioni amministrative pecuniarie**

**1.** Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori a 500 euro (*art. 3, c. 6, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

**2.** Le sanzioni amministrative a carico di chiunque insozzi le strade pubbliche gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, sono fissate in euro da 500 a 1.000 (*art. 34bis, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 3, c. 14, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

**3.** Entro il 4 febbraio 2010, con uno o più decreti legislativi, saranno rivalutati gli ammontari delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative previste dal codice penale attualmente vigenti (*art. 3, c. 65, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

## **Spesa**

### **Pagamenti**

**1.** Gli enti locali, su istanza dei creditori, possono certificare se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, consentendo ai creditori la cessione pro-soluto a favore di banche o intermediari finanziari (*art. 3, c. 9bis, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*).

**1.1.** La certificazione va rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza anche nel caso in cui il contratto di fornitura o servizio esclude la cedibilità del credito.

**1.2.** Le modalità di attuazione sono disciplinate con D.M. che dovrebbe dovuto essere adottato entro il 28 febbraio 2009.

**1.3.** Con D.M. 19 maggio 2009 è stata approvata la disciplina attuativa (*in G.U. n. 157 del 9 luglio 2009*).

**1.4.** L'istanza dei creditori deve essere redatta utilizzando il modello allegato al D.M. e presentata entro il 31 dicembre 2009.

**1.5.** La certificazione, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, redatta utilizzando il modello allegato al D.M., deve essere rilasciata nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza. Nei casi di insussistenza o inesigibilità dei crediti, deve esserne data comunicazione.

**1.6.** Nella certificazione devono essere attestati:

- a) che il credito è certo, liquido ed esigibile;
- b) che la somma è riportata a residui passivi o trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di competenza;
- c) per i soli enti soggetti al patto di stabilità interno, che al pagamento si procederà, nel rispetto degli obiettivi del patto, in unica soluzione o in via dilazionata, entro una data certa.

**1.7.** Per i crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, il rilascio della certificazione è condizionato all'accertamento di eventuali inadempienze, da parte del beneficiario, all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. Nel caso di accertata inadempienza, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme dovute.

**1.8.** Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'ente certificante, la certificazione potrà essere resa al netto della compensazione tra debiti e crediti.

### **Studio, ricerca e consulenza**

**1.** A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi per rapporti di consulenza che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 30, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

## Servizi pubblici

### Accesso a pubblici servizi

**1.** La carta e il permesso di soggiorno di stranieri devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione per l'accesso a pubblici servizi, ad eccezione di quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie (*art. 6, c. 2, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, nel testo integrato dall'art. 1, c. 22, lett. g, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

### Sicurezza urbana

**1.** I sindaci, d'intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per il presidio del territorio (*art. 3, c. 40, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

**1.1.** Le associazioni tra cittadini cui affidare il compito di segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danni alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, devono essere iscritte in apposito elenco prefettizio (*art. 3, c. 41*).

**1.2.** La priorità nell'affidamento è per le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze dell'ordine, alle forze armate ed agli altri corpi dello Stato (*art. 3, c. 42*).

**1.3.** Entro il 7 ottobre 2009, con D.M., saranno determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai punti precedenti (*art. 3, c. 43*).

### Verifica sanitaria alloggi

**1.** I competenti uffici comunali possono procedere a verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui, a seguito di iscrizione o di richiesta di variazione anagrafica, il richiedente intende fissare la propria residenza (*art. 1, c. 2, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, aggiunto dall'art. 1, c. 18, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

### Rilascio atti

**1.** La carta e il permesso di soggiorno di stranieri devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione per il rilascio di atti di stato civile, licenze e autorizzazioni (*art. 6, c. 2, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, nel testo integrato dall'art. 1, c. 22, lett. g, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

### Anagrafe e stato civile

**1.** Dal 16 luglio 2009, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, è consentita la delega di ufficiale di anagrafe a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione (*art. 2, c. 1bis, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79, in G.U. n. 150 dell'1 luglio 2009*).

**1.1.** Le esigenze straordinarie e temporanee ed i requisiti posseduti dai dipendenti assunti con contratto a termine devono essere puntualmente indicati nell'atto di delega da parte del sindaco (*circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 9 luglio 2009, n. 15*).

**2.** Dal 16 luglio 2009, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, è consentita la delega di ufficiale di stato civile a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione (*art. 1, c. 3, D.P.R. 3 novembre*

2000,, n. 396, nel testo modificato dall'art. 2, D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79, in G.U. n. 150 dell'1 luglio 2009.

**2.1.** Le esigenze straordinarie e temporanee, la durata della delega ed i requisiti posseduti dai dipendenti assunti con contratto a termine devono essere puntualmente indicati nell'atto di delega da parte del sindaco, da comunicare al Prefetto (*circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 9 luglio 2009, n. 15*).

**3.** La cancellazione dello straniero dall'anagrafe deve essere operata dopo sei mesi (precedente termine, un anno) dalla scadenza del permesso di soggiorno (*art. 11, c. 1, lett. c, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nel testo modificato dall'art. 1, c. 28, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

**4.** Le persone che non hanno fissa dimora e che chiedono l'iscrizione nel comune dove hanno il domicilio, devono fornire gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio (*art. 2, c. 3, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 38, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

**4.1.** In mancanza del domicilio, le persone che non hanno fissa dimora si considerano residenti nel comune di nascita.

**5.** Con circolare ministero interno, direzione centrale servizi demografici, 21 luglio 2009, n. 18/2009 sono forniti chiarimenti in ordine alle linee guida della Commissione Europea in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari.

## Lavori pubblici

### Opere di urbanizzazione

**1.** Con determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 16 luglio 2009, n. 7, sono impartite istruzioni per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

### Edilizia scolastica

**1.** Gli interventi da realizzare che trovano finanziamento per l'attuazione del piano di edilizia scolastica riguardano l'acquisto ed il riattamento di immobili; la costruzione, il completamento, le ristrutturazioni, le manutenzioni straordinarie e la riconversione di edifici scolastici; la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività; l'acquisizione di aree, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo, nonché le relative indagini; gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione. (*legge 11 gennaio 1996, n.23*).

**1.1.** Il 50% delle risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

**1.2.** Per il finanziamento degli interventi, per l'ammontare come sopra, lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono in parti uguali.

**1.3.** Con D.M. 5 marzo 2009 sono state rimodulate le risorse previste nel bilancio 2009 in favore delle regioni e delle province autonome. (*in G.U. n. 63 del 17 marzo 2009*)

**1.4.** Con decreto direttoriale Miur 16 luglio 2009, sono state impegnate ed autorizzato il pagamento in favore di ciascuna regione e provincia autonoma delle risorse esercizio 2009, terzo piano annuale del triennio 2007-2009.

### Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

**1.** Il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici nel settore dell'edilizia e deve essere richiesto non solo ai titolari delle imprese con dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza assumere la

veste di datore di lavoro (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 10 luglio 2009, n. 58/2009*).

**1.1.** Anche le imprese esecutrici di lavorazioni, presenti in cantiere, hanno l'obbligo di certificare la loro posizione di regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrati, con esclusione di quelle che non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle lavorazioni indicate nell'allegato 1 del D.Lgs 494/1996, ora sostanzialmente riportate nell'allegato X del D.Lgs 81/2008, ovvero si limitano a svolgere attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera, quali le imprese esercenti attività di trasporto e di mera fornitura di materiale edile.

## **Pubblico impiego**

### **Responsabilità e sanzioni**

**1.** La verifica della sussistenza delle condizioni che possono provocare lo scioglimento dei consigli in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso o simile, può riguardare anche il segretario, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell'ente (*art. 143, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 30, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

**1.1.** Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento del consiglio, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del segretario, del direttore generale, dei dirigenti o dei dipendenti, è adottato, con D.M., ogni provvedimento utile a far cessare il pregiudizio, ivi inclusa la sospensione dall'impiego, la destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con obbligo di avvio di procedimento disciplinare (*art. 143, c. 5*).

### **Incarichi a contratto**

**1.** A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi a contratto di cui all'art. 110 del D.Lgs 267/2000 che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 30, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

### **Rapporti di collaborazione**

**1.** A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 30, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

### **Lavoro accessorio**

**1.** In deroga al divieto previsto dall'art. 1, c. 2, D.Lgs 276/2003, è consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per lo svolgimento di attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (*art. 70, c. 1, lett. d, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, aggiunta dall'art. 7ter, c. 12, lett. a, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33*).

**1.1.** Sono prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato di lavoro o in procinto di uscirne, che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare. (*art. 70, c. 2*).



**1.2.** Con circolare Inps, 9 luglio 2009, n. 88, sono fornite indicazioni in merito alle innovazioni normative, con riferimento a tutte le tipologie di attività, di prestatori e di committenti

## **Publicazione dati e notizie**

**1.** A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**1.1.** Con circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

- a) oggetto di pubblicazione delle retribuzioni annuali dei dirigenti, senza esclusione alcuna, sono i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti, sia afferenti il trattamento economico fondamentale sia la retribuzione accessoria;
- b) i curricula vitae da pubblicare riguardano tutti i dirigenti ed anche i titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca; devono essere redatti in conformità a modello allegato alla circolare, compilati e periodicamente aggiornati a cura dell'interessato e verificati dall'ente nella forma, nella coerenza e pertinenza;
- c) l'aggiornamento dei dati sulle retribuzioni e dei recapiti dei dirigenti deve essere curato ogni qual volta necessario per intervenute modifiche organizzative o contrattuali;
- d) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

**1.2.** Al fine di agevolare la compilazione e la successiva pubblicazione dei dati, il ministero della pubblica amministrazione ha messo a disposizione una specifica procedura online (<http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/>) attraverso la quale il dirigente potrà compilare il proprio curriculum e inserire i dati relativi alla propria retribuzione.

**2.** A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturate, complessivamente, per articolazioni organizzative (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

**2.1.** Con circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

- a) i tassi di assenza sono calcolati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi, a qualsiasi titolo verificatisi, con il numero dei giorni lavorativi del mese;
- b) i tassi di presenza sono calcolati rapportando il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale con il numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento;
- c) i tassi devono essere rilevati per ufficio o unità organizzativa, compreso il dirigente;
- d) la pubblicazione deve essere effettuata con cadenza mensile;
- e) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

## **Contratti e Appalti**

### **Clausole compromissorie**

**1.** È fatto divieto di inserire nei contratti per lavori, forniture e servizi clausole compromissorie o di sottoscrivere compromessi. (*art.3, c.19, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

**1.1.** In caso di violazione, le clausole o i compromessi sottoscritti sono nulli e viene a determinarsi, in capo al responsabile dei procedimenti, illecito disciplinare e responsabilità erariale.

**1.2.** Per i contratti già sottoscritti al 1° gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti, la competenza arbitrale prevista deve essere declinata e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione

ordinaria. (art.3, c.21, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

**1.3.** I collegi arbitrali eventualmente costituiti decadono automaticamente e le spese relative restano integralmente compensate tra le parti.

**2.** Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del processo civile e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 (termine rinviato dal 30 marzo 2009). (art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31; art.8, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.12, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n.129; art 1 ter, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1 quinquiesdecies, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

**3.** Con decreto legislativo da adottare entro il 20 dicembre 2009 devono essere recepite le direttive CEE sul miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, che rappresentano una inversione rispetto alle disposizioni di cui ai punti precedenti (art. 1, c. 1, e art. 44, legge 7 luglio 2009, n. 88).

**3.1.** Sono principio e direttiva specifica le disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, con i criteri di incentivare l'accordo bonario e prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile.

## **Esclusione dagli appalti pubblici**

**1.** Sono esclusi da partecipazione a gare di appalto di lavori, forniture e servizi, da affidamento di concessioni, dai subappalti e dalla possibilità di stipula dei relativi contratti, anche i soggetti mancanti di determinati requisiti di ordine morale (art. 38, c. 1, lett. m-ter), e c. 1bis, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, aggiunti dall'art. 2, c. 19, lett. a) e b), legge 15 luglio 2009, n. 94).

**1.1.** I nuovi casi di esclusione non si applicano alle aziende o società sequestrate o confiscate ai sensi del D.L. 306/1992 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

## **Offerte anomale**

**1.** Con determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 8 luglio 2009, n. 6, sono fornite indicazioni sul procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso.

## **Imposta sul valore aggiunto (IVA)**

### **Gestione patrimonio immobiliare**

**1.** L'attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali può rilevare ai fini Iva se integra lo svolgimento di una attività commerciale avente i connotati della professionalità, organizzazione, sistematicità e abitudine (risoluzione agenzia entrate, 1 luglio 2009, n. 169/E).

## Adempimenti e scadenze

---

### 1 Ottobre – Giovedì

#### **Diritto di notifica<sup>1</sup>**

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2009, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 3 ottobre 2006).

#### **Parità uomo – donna nel lavoro**

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

#### **Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi**

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l'approvazione del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2009, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2009, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'approvazione in sostituzione del consiglio medesimo.(art.2 quater, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

### 7 Ottobre – Mercoledì

#### **Sicurezza urbana**

- Determinazione, con decreto del ministro dell'interno, degli ambiti operativi per l'avvio della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per il presidio del territorio ( art. 3, c. 43, legge 15 luglio 2009, n. 94).

#### **Elezioni europee 6-7 giugno 2009**

- (Termine perentorio) Trasmissione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese sostenute dai comuni interessati al contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con elezioni amministrative, che devono essere rimborsate dallo Stato, pena la decadenza del diritto al rimborso (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 maggio 2009, n. F.L. 8/2009).

### 13 Ottobre – Martedì

#### **Patto di stabilità interno**

- Termine iniziale per la trasmissione dei dati relative al monitoraggio 1° semestre 2009 al ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilità.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilità.rgs.tesoro.it). (D.M. 31 luglio 2009, n. 0086258).

---

<sup>1</sup> Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

## 15 Ottobre – Giovedì

### **Programma triennale opere pubbliche**

Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e dell'elenco annuale dei lavori 2010. (*art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005*).

## 16 Ottobre – Venerdì

### **Programma triennale opere pubbliche<sup>2</sup>**

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e dell'elenco annuale dei lavori 2010. (*art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005*).

## 20 Ottobre – Martedì

### **Dati periodici della gestione di cassa**

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del Tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 3° trimestre 2009. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesoriere può comportare la risoluzione del contratto in corso. (*artt.29, c.30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

### **Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari<sup>3</sup>**

- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di bilancio di previsione 2010, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. (*art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

### **Bilancio di previsione<sup>3</sup>**

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2010 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2010-2012, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (*art.153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

### **Rendiconto della gestione**

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2008 (*art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 23 aprile 2009, n. 5*).

### **Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema in-

---

<sup>2</sup> Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione in data 15 ottobre.

<sup>3</sup> Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2010 entro la scadenza del 31 dicembre 2009

formativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

## 30 Ottobre – Venerdì

### Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° trimestre dell'anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).

Versamento<sup>4</sup> della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).

## 31 Ottobre – Sabato

### Trasferimenti statali

- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2009 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2009 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni ed alle comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini. (art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330).

### Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. (art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289).

### Flussi informativi

- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell'imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2009 fino al 31 luglio (scadenza rinviata rispetto a quella ordinaria del 31 marzo di ogni anno), in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini. (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008; circolare ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599).

### Servizio smaltimento rifiuti

- Comunicazione all'agenzia delle entrate, per via telematica, da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, dei dati relativi agli anni 2007 e 2008, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi (art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento direttore agenzia entrate, 14 dicembre 2007, modificato con provvedimento 14 febbraio 2008, n. 2008/24511, 24 ottobre 2008, n. 2008/158180 e 5 maggio 2009, n. 2009/67051).

---

<sup>4</sup> Se di importo non inferiore a 25,82 euro.